

Bruxelles, 2.12.2022 COM(2022) 683 final

2022/0397 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda l'utilizzo del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale per la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento

IT

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione")¹, in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa all'utilizzo del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale per la trasmissione dei dati tra le istituzioni e gli organismi di collegamento ai fini dell'attuazione del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce le basi di ampie relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito e comprende disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra l'Unione europea e il Regno Unito. L'accordo, che è stato applicato in via provvisoria dal 1º gennaio 2021, è entrato in vigore il 1º maggio 2021.

2.2. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale

Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ("il comitato specializzato") è istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera p), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

I compiti del comitato specializzato sono definiti all'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e comprendono:

- il monitoraggio e l'esame dell'attuazione dell'accordo, come pure la garanzia del corretto funzionamento dello stesso;
- l'adozione di decisioni, comprese le modifiche, e di raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti dall'accordo;
- la discussione degli aspetti tecnici derivanti dall'attuazione dell'accordo.

In conformità all'articolo 8, paragrafo 5, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato comprende rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, esso adotta le proprie decisioni e raccomandazioni di comune accordo. L'allegato 1 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce il regolamento interno dei comitati specializzati.

2.3. L'atto previsto del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale

Il comitato specializzato sarà chiamato ad adottare una decisioneriguardo allo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (di seguito "l'atto previsto").

GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

La finalità dell'atto previsto è approvare l'utilizzo del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale per la trasmissione dei dati tra le istituzioni e gli organismi di collegamento ai fini dell'attuazione del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, come previsto dall'articolo SSCI.4, paragrafo 2, del protocollo.

La decisione prevista vincolerà le parti in forza dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Conformemente all'allegato 1, articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le decisioni adottate dal comitato specializzato specificano la data da cui hanno effetto.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale ("EESSI") è un sistema informatico che aiuta le istituzioni di sicurezza sociale dei vari paesi dell'UE a scambiarsi informazioni relative ai diversi settori di sicurezza sociale disciplinati dal regolamento (CE) n. 883/2004². L'utilizzo dell'EESSI presenta vari vantaggi. Ad esempio, consente scambi più rapidi ed efficienti tra le istituzioni di sicurezza sociale, permettendo loro di gestire più rapidamente i singoli casi, migliora l'accuratezza di tali scambi di dati grazie all'impiego di procedure e documenti elettronici standardizzati, offre garanzie contro le frodi e gli errori e garantisce il trattamento sicuro dei dati personali attraverso un'infrastruttura comune sicura.

Il Regno Unito ha partecipato all'EESSI quando era uno Stato membro dell'Unione. Inoltre, a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("l'accordo di recesso")³ il Regno Unito è tenuto a partecipare all'EESSI e a sostenere i relativi costi ai fini dell'attuazione di quest'ultimo accordo.

Come per il regolamento (CE) n. 883/2004 e l'accordo di recesso, l'attuazione del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione richiede lo scambio di informazioni sulla sicurezza sociale tra le istituzioni nazionali degli Stati membri e del Regno Unito. L'articolo SSCI.71, paragrafo 4, del protocollo prevede che, ai fini dell'attuazione del protocollo stesso, il Regno Unito possa partecipare all'EESSI e sostenere i relativi costi. Tuttavia, a norma dell'articolo SSCI.4, paragrafo 2, del protocollo, la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento degli Stati membri e quelli del Regno Unito attraverso l'EESSSI avviene previa approvazione del comitato specializzato. Inoltre l'articolo SSCI.4, paragrafo 2, del protocollo stabilisce che, nella misura in cui sono scambiati attraverso l'EESSI, i moduli e i documenti devono rispettare le norme che si applicano a tale sistema.

L'utilizzo dell'EESSI consentirebbe alle autorità nazionali competenti degli Stati membri e del Regno Unito, come pure alle persone che si spostano tra l'UE e il Regno Unito, di beneficiare degli stessi vantaggi di cui sopra. L'Unione sostiene pertanto l'utilizzo dell'EESSI ai fini dell'attuazione del protocollo.

³ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

_

² Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato specializzato è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

La decisione che il comitato specializzato è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante per l'Unione e il Regno Unito nel diritto internazionale a norma dell'articolo 10 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

L'obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano unicamente l'approvazione dell'utilizzo dell'EESSI ai fini dell'attuazione del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il coordinamento della sicurezza sociale.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 48 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 48 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

La decisione del comitato specializzato renderà in linea di principio obbligatorio l'utilizzo del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale per la trasmissione dei dati tra le istituzioni e gli organismi di collegamento ai fini dell'attuazione del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e di conseguenza modificherà i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da tale

protocollo, e deve pertanto essere pubblicata, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda l'utilizzo del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale per la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021⁴, l'Unione ha concluso l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), che è entrato in vigore il 1º maggio 2021, dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1º gennaio 2021.
- (2) A norma dell'articolo 778, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i protocolli e gli allegati di tale accordo costituiscono parte integrante dello stesso. A norma dell'articolo 783, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, dalla data di applicazione provvisoria dell'accordo i riferimenti alla data di entrata in vigore dello stesso sono considerati come riferimenti alla data a decorrere dalla quale l'accordo è applicato in via provvisoria.
- (3) L'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale il potere di adottare decisioni, comprese le modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da tale accordo. A norma dell'articolo 10 del medesimo accordo, le decisioni adottate da un comitato sono vincolanti per le parti.
- (4) A norma dell'articolo SSCI.71, paragrafo 4, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ai fini dell'attuazione di tale protocollo, il Regno Unito può partecipare al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale e sostenere i relativi costi.
- (5) A norma dell'articolo SSCI.4, paragrafo 2, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento degli Stati membri e quelli del Regno Unito avviene, previa

⁴ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2.

approvazione del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale. Nella misura in cui sono scambiati attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale, i moduli e i documenti devono rispettare le norme che si applicano a tale sistema.

- (6) L'utilizzo del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale ai fini dell'attuazione del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale sarebbe vantaggioso per gli Stati membri e il Regno Unito, le istituzioni di sicurezza sociale e le persone che si spostano tra l'UE e il Regno Unito, in quanto garantirebbe uno scambio più rapido, accurato e sicuro di informazioni sulla sicurezza sociale nell'ambito del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale dovrebbe pertanto adottare una decisione che approvi la trasmissione dei dati attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, poiché la decisione prevista di tale comitato vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera p), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si basa sulla decisione del comitato specializzato acclusa alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente